Peculato, responsabile anche chi non è pubblico ufficiale

Cassazione penale

Per il concorso nel reato vanno sfruttate le relazioni per servizio con il bene

Giovanni Negri

La Cassazione fissa i criteri sul concorso nel reato di peculato. E afferma che la responsabilità di chi non è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si deve configurare a condizione che lo stesso, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di «possesso per ragioni di ufficio o di servizio» dell'agente pubblico con il bene. La Corte, con la sentenza 36566 della Sesta sezione penale è intervenuta in un procedimento penale che aveva visto la condanna di quattro imputati per associazione per delinguere finalizzata alla commissione di più fatti di ricettazione e peculato. I quattro erano dipendenti di una cooperativa appaltatrice di lavori per conto di Sda Express Courier spa e si sarebbero, secondo il quadro accusatorio, associati per appropriarsi di merci in transito rivendendole poi sul mercato clandestino.

Rispetto a una possibile qualificazione dei quattro come incaricati di pubblico servizio come dipendenti di una società che lavorava in maniera strutturale per un'impresa a capitale pubblico, da una parte la Corte d'appello aveva escluso la qualifica mettendo in particolare evidenza soprattutto la natura delle mansioni svolte, esclusivamente materiali ed esecutive. Aveva però ritenuto possibile la contestazione del concorso in peculato valorizzando l'intesa collaborativa raggiunta dagli imputati con due guardie giurate.

A queste ultime, a loro volta, veniva contestato un'omissione di controllo, concorrendo moralmente nella condotta appropriativa dei dipendenti della cooperativa. La prova del concorso delle guardie giurate è stata fatta discendere da una parte dal fatto che queste sarebbero state presenti in prossimità del varco da cui transitava la merce sottratta, oltre che per essere state sorprese nella medesima circostanza a conversare con alcuni degli autori della condotta appropriativa; dall'altro sarebbe stata concordate tra una delle guardie e gli altri imputati una comune strategia difensiva successiva alla denuncia.

Questo sul piano dei fatti. Su quello giuridico la Cassazione chiarisce innanzitutto che al delitto di peculato possono certamente con-

I PALETTI

Il concorso in peculato

La Cassazione, intervenendo sul peculato, ha affermato che è configurabile il concorso nel reato di chi non è pubblico ufficiale a condizione che lo stesso. per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di "possesso per ragioni di ufficio o di servizio" dell'agente pubblico con il bene. La Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna dei dipendenti di una cooperativa, privi della qualifica pubblicistica, per l'appropriazione della merce in concorso con alcune guardie giurate

correre con il soggetto pubblico anche figure non qualificate e non è necessario che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sia anche l'esecutore materiale della appropriazione, questa infatti può essere compiuta anche da un soggetto estraneo.

«Ciò che tuttavia è indispensabile -ricorda la Corte - è che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa sfrutti la relazione di "possesso per ragioni di ufficio o di servizio" del pubblico agente con la res». Se non c'è lo sfruttamento strumentale di questa relazione tipica del pubblico agente allora non si configura il peculato, ma sarà necessario muoversi valutando semmai altre possibili contestazioni a titolo, per esempio, di furto o appropriazione indebita.

Quanto alla qualifica soggettiva delle guardie giurate, la sentenza ricorda che, sulla base di quanto previsto dal Testo unico delle legge di pubblica sicurezza, rivestono la qualità di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni di custodia e vigilanza dei beni immobili e mobili, legando in questo modo l'assunzione della qualifica alla natura dell'attività svolta.

Ed è proprio questo il punto sul quale, a giudizio della Cassazione, la pronuncia della Corte d'appello si rivela più carente: a mancare è infatti un'indagine accurata su quale fosse l'ambito delle funzioni delle guardie giurate, su quale fosse il loro rapporto con le merci di cui gli imputati si appropriarono, se su quei beni avessero una relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio, se, in ultima analisi, gli imputati condannati avessero sfruttato la relazione delle guardie con i beni, rendendosi così responsabili di peculato.